



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

composto da:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente
Dott.	Componente

ha adottato la seguente

DECISIONE

- Letto il ricorso proposto il 23 gennaio 2013 dal sig. Nicolò FERRARI, in qualità di presentatore della lista dei candidati contraddistinta dal contrassegno "CERCHIO CONTENENTE LA SCRITTA PANE PACE LAVORO ECC." (n. d'ordine progressivo 14) per l'elezione del Senato della Repubblica fissata per il 24 e 25 febbraio 2013 e di sottoscrittore della medesima lista, avverso il provvedimento di ricusazione della predetta lista emesso dall'Ufficio Elettorale Regionale dell'Emilia-Romagna il 22 gennaio 2013 sul rilievo dell'insufficiente numero delle firme di presentazione, derivante dalla circostanza che 35 di esse erano state apposte da cittadini privi del requisito di essere elettori del Senato della Repubblica perché aventi età inferiore ai 25 anni alla data fissata per l'elezione;

- rilevato che il ricorrente, premesso che le 35 firme contestate appartengono comunque ad elettori maggiorenni e dunque titolari di elettorato attivo per la Camera dei

Deputati, sostiene che il requisito di essere elettori altresì del Senato della Repubblica in realtà non è imposto dalla legge, atteso anche il divieto di analogia "in materia di diritti pubblici soggettivi" e l'obbligo di interpretazione restrittiva dei limiti al diritto elettorale, né sarebbe logico od utile imporre tale requisito;

- considerato

che l'art. 9, comma 2, d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), nel prevedere che la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta "da ... elettori iscritti nelle liste elettorali ...", non può che riferirsi agli elettori della camera della cui elezione si tratta;

che ciò deriva da evidenti ragioni sistematiche e logiche - non già da interpretazione estensiva e tantomeno analogica - essendo, come detto, la norma inserita in un testo unico che disciplina appunto l'elezione del Senato della Repubblica ed essendo, inoltre, il requisito della sottoscrizione della lista da parte di un certo numero di elettori funzionale a una verifica di rappresentatività della lista stessa presso coloro che dovranno eleggere la camera per la cui elezione essa concorre; e del resto, se i minori degli anni venticinque non sono considerati dall'ordinamento, anche costituzionale, idonei ad operare la scelta ai fini dell'elezione, non sarebbe coerente considerare i medesimi idonei ad effettuare la scelta ai fini della definizione delle candidature;

che pertanto il ricorso va respinto;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso sopra indicato. Si comunichi.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2013.

Componenti

Il Presidente



ORE 17,35

CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Deposito in segreteria

24-01-2013

Il Funzionario